

Delibera n° 1686

Estratto del processo verbale della seduta del
30 ottobre 2023

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE E PER L'AUTORIZZAZIONE DEI RICOVERI E DELLE PRESTAZIONI CONCESSE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI, PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E CON I QUALI NON SONO PREVISTI ACCORDI DI RECIPROCIÀ RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA, AFFETTI DA PATOLOGIE LE CUI CURE NON POSSANO ESSERE EROGATE NEL PAESE D'ORIGINE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 16 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2023, N. 13 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2023-2025 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26). APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, della succitata legge regionale 31/2015 il quale prevedeva che:

- la Regione rimborsa, agli Enti del servizio sanitario regionale, gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento;
- con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri;

Visti:

- il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0104/Pres. del 19 maggio 2016 (pubblicato sul BUR n. 22 del 01/06/2016), recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);
- il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2019, n. 0228/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 8 gennaio 2020), che ha modificato il precedente regolamento, in particolare, per quanto riguarda: la composizione della Commissione di valutazione delle domande, e disponendo la netta distinzione tra l'istruttoria di verifica di ammissibilità e completezza documentale, svolta dagli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e le valutazioni tecnico sanitarie e di priorità degli interventi, svolte dalla Commissione e la competenza autorizzativa, attribuita al Direttore centrale;

Vista la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 ad oggetto "Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento Ordinario n. 11 del 6 marzo 2023, la quale opera una revisione integrale della disciplina di cui alla legge regionale 31/2015, e si occupa del fenomeno dell'immigrazione principalmente nell'ottica di assicurare una cornice di legalità e sicurezza ai flussi migratori sulle comunità locali, in conformità ai principi dettati dalla normativa statale ed europea, tenuto conto della collocazione geografica e delle competenze del Friuli Venezia Giulia;

Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 9/2023, il quale ha espressamente previsto l'abrogazione delle disposizioni della sopra citata legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);

Dato atto, inoltre, che la legge regionale 9/2023 non ha previsto alcuna disciplina riguardante i ricoveri per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in continuità con quanto era prevista all'articolo 21, comma 5 dell'abrogata legge regionale 31/2015;

Preso atto dunque che, a decorrere dal 07/03/2023, data di entrata in vigore della nuova legge regionale 9/2023, non è più possibile autorizzare, a favore degli Enti del servizio sanitario regionale, alcun rimborso con fondi regionali degli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a valere sulla disciplina della precedente legge regionale abrogata;

Vista la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni

2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e in particolare l'articolo 8, dedicato alla salute e politiche sociali, il quale ai commi 14 – 17 dispone nuovamente il finanziamento della fattispecie dei ricoveri umanitari, prevedendo al:

- comma 14 che l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti del Servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti;

- comma 15 che un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il Direttore centrale competente in materia di salute autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita;

- comma 16 che con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziare possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali.

- comma 17 che per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 353.141 euro, suddivisa in ragione di 73.141 euro per l'anno 2023 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87;

Preso atto, pertanto, della necessità di provvedere all'emanazione del regolamento al fine di dare attuazione al menzionato articolo 8, comma 16 della legge regionale 13/2023;

Esaminato lo schema di "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine, in attuazione dell'articolo 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), predisposto dagli uffici e allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata la Circolare 2 febbraio 2021, n. 1, del Segretariato generale sul coordinamento dell'attività normativa, con cui sono state emanate le direttive concernenti le nuove procedure per la diramazione degli atti normativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

Preso atto dei pareri espressi dai competenti uffici regionali;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Di approvare il “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine, in attuazione dell'articolo 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** Alla presente deliberazione verrà data attuazione con decreto del Presidente della Regione, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE